

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Nel presente capitolo si fornisce un quadro sintetico sulla procedura per l'individuazione dei punti di campionamento della qualità dell'aria in funzione della zonizzazione già adottata sul territorio. Il D.Lgs. 351/99 prevede infatti che le regioni e le province autonome effettuino una suddivisione del proprio territorio in zone e agglomerati sulla base di una valutazione preliminare della qualità dell'aria. Essendo i punti di misura correlati con la zonizzazione del territorio ed essendo questa di competenza delle varie Regioni, vi potranno essere procedure diverse per la zonizzazione tra regione e regione.

Le zone individuate si possono suddividere in:

- zone nelle quali valutare l'esposizione della popolazione;
- zone nelle quali valutare l'esposizione degli ecosistemi o della vegetazione.

Le aree idonee per valutare l'esposizione della popolazione sono generalmente costituite da:

- agglomerati, così come definiti ai sensi del D.lgs n. 351/1999;
- territori densamente popolati nei quali si ha la presenza di stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità o numero, possono provocare un elevato inquinamento atmosferico;
- territori confinanti con quelli individuati nel punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico.

Nelle zonizzazioni finora prodotte si riscontra che l'agglomerato viene anche considerato come zona a se stante e di conseguenza si ottengono tre aree territoriali distinte:

- area prevalentemente idonea ai campionamenti per la valutazione dell'esposizione umana;
- agglomerato;
- area prevalentemente idonea per la valutazione dell'esposizione degli ecosistemi.

Le aree idonee al campionamento per la valutazione dell'esposizione degli ecosistemi sono generalmente caratterizzate da:

- territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di particolare interesse ambientale, turistico, artistico archeologico o per le quali è previsto lo sviluppo di attività agricolo-forestali poco compatibili con l'insediamento di stabilimenti industriali o con insediamenti antropici di particolare rilevanza;
- territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che per potenzialità produttive o numero, possono provocare un modesto inquinamento atmosferico rilevanti ai fini della necessità di proteggere gli ecosistemi ivi presenti ed i territori dei comuni con esso confinanti, per i quali è previsto uno sviluppo antropico ed industriale in grado di provocare un modesto inquinamento atmosferico.

La stazione di rilevamento deve essere posizionata in modo da essere il più possibile rappresentativa dello stato della qualità dell'aria dell'agglomerato o della zona in cui è posta, e della tipologia di stazione che interpreta. Infatti una rete di rilevamento deve avere stazioni posizionate sia in posizioni di fondo, capaci di rilevare l'inquinamento diffuso in modo generalizzato nel territorio, che in posizioni di picco, ad esempio in prossimità di vie di traffico, così da valutare la qualità dell'aria in casi critici (sebbene in ogni caso diffusi sul territorio e connessi alla reale esposizione della popolazione), in aree o all'interno di zone dove si raggiungono i livelli più elevati di concentrazione a cui la popolazione sia esposta per un periodo di tempo significativo. I punti di campionamento destinati alla protezione degli ecosistemi dovrebbero essere rappresentativi di aree di almeno 1000 km² e dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da aree edificate importanti, da impianti industriali o da autostrade. Tali stazioni dovrebbero essere impiegate per il monitoraggio dei livelli di concentrazione degli inquinanti determinati da sorgenti naturali e da fenomeni di trasporto sul lungo raggio.